



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Innocenza Zaffina, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all'udienza **in data 21 marzo 2024**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **31949** del registro di Segreteria promosso da **INPS**, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con Sede in Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino (C.F. GDGNGL61P27Mo88U – PEC avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it), per procura alle liti a rogito del notaio R. Fantini di Fiumicino del 23/01/2023, rep. n. 37590/7131, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, S. Croce 929.

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (ex Ministero dell'Istruzione) C.F. 80185250588, in persona del Ministro *pro tempore* domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, **non costituito;**

RESISTENTE

Nonché nei confronti di

G. E. omissis.

LETTO il ricorso introduttivo;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITO, nell'udienza tenutasi con l'assistenza della sig.ra Nicoletta Niero, l'avv. Angelo Guadagnino, per l'INPS, il quale ha concluso come da verbale. Non costituito e non comparso il Ministero dell'Istruzione e del Merito. La causa è passata in decisione.

Ritenuto in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, previa diffida notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito (ex Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia in data 15.06.2023 e 12.07.2022, l'INPS ha agito per l'ottemperanza della sentenza n. 28/2021 di questa Sezione Giurisdizionale, con la quale questa Sezione ha riconosciuto il diritto dell'INPS alla rivalsa nei confronti del Ministero dell'Istruzione, per la parte di indebito erogato, effettivamente e direttamente, dall'Istituto previdenziale e dichiarato irripetibile nei confronti della pensionata G. E..

Parte ricorrente ha lamentato, in particolare, la circostanza che il Ministero dell'Istruzione e del Merito (ex Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) non abbia ancora ottemperato, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza e la conseguente diffida, al pagamento di quanto dovuto in favore dell'INPS, concludendo perché si ordini al Ministero l'ottemperanza della sentenza n. 28/2021 di questa Sezione, nominando ove occorra, un commissario ad acta.

Nonostante la regolarità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza, il Ministero dell'Istruzione e del Merito non risulta costituito in giudizio.

Il giudizio è quindi passato in decisione.

Considerato in

DIRITTO

I. Va in via preliminare dichiarata la contumacia del Ministero dell'Istruzione e del Merito che non risulta costituito, nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

II. Il giudizio di ottemperanza in materia pensionistica, disciplinato dagli artt. 217 e 218 c.g.c., è strumento processuale riconosciuto alla parte vittoriosa per conseguire, anche coattivamente, il bene attribuito in sentenza, onde realizzare una tutela piena ed effettiva delle posizioni giuridiche azionate. La domanda in esame va proposta, previa diffida, con ricorso notificato all'Amministrazione deputata ad ottemperare.

Oggetto di tale giudizio è, quindi, la verifica dell'esatto e integrale adempimento del *decisum* giudiziale, con esclusione di ogni ulteriore accertamento, sempre che abbia esito positivo la verifica dell'ammissibilità/procedibilità del ricorso. Nel caso in esame, tale vaglio di ammissibilità deve ritenersi superato, essendo in atti, allegate

al ricorso debitamente notificato, la copia delle diffide del 12.07.2022 e del 15.06.2022, e le ricevute di accettazione e consegna della PEC, cui è seguita l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito protrattasi oltre il termine 30 giorni, da osservare ai fini dell'ammissibilità dell'azione, proposta con ricorso depositato in data 13/10/2023.

In ragione del perdurante inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito, va pertanto accolto il ricorso per l'ottemperanza della sentenza 28/2021 di questa Sezione, passata in giudicato, che ha riconosciuto il diritto alla rivalsa dell'INPS nei confronti del suddetto Ministero, limitatamente alle somme dichiarate irripetibili ed erogate dall'Istituto previdenziale.

Spetta al Ministero dell'Istruzione e del Merito, entro il termine assegnato di 30 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, porre in essere gli atti necessari a dare piena esecuzione alla sentenza.

In caso di ulteriore inadempimento, decorsi i predetti trenta giorni, si nomina, sin d'ora, quale "commissario ad acta" il Direttore generale *pro tempore* dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, perché provveda all'adozione dei provvedimenti necessari.

Si condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore dell'INPS ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00#), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando, previa

dichiarazione di contumacia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, accoglie il ricorso in epigrafe, nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto:

- dichiara l'obbligo del Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 28/2021 di questa Sezione giurisdizionale, depositata in data 8.2.2021, nei sensi di cui in motivazione, assegnando al Ministero un termine di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza;
- in caso di persistente inerzia, decorsi i predetti trenta giorni, nomina sin d'ora quale "commissario ad acta" il Direttore generale *pro tempore* dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, perché provveda all'adozione dei provvedimenti necessari;
- condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00#), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 30 giorni.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito e, in particolare, per la comunicazione al Direttore generale *pro tempore* dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 21 marzo 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

f.to digitalmente

Consigliere Innocenza Zaffina

Depositata in Segreteria il 22/04/2024

Il Funzionario preposto

f.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice
f.to digitalmente
Innocenza Zaffina

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.

Per Il Funzionario Preposto

f.to digitalmente